

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA,
III SEZIONE CIVILE LAVORO

Il Giudice designato, letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 legge n. 300\1970 e letti gli atti di causa; udite le parti all'udienza del 24\4\2009, osserva:

il Cobas -lavoro privato, aderente alla confederazione Cobas -Esecutivo provinciale di Roma- proponeva il ricorso per ottenere la repressione della condotta ritenuta antisindacale da parte della società Comdata Care s.p.a. per avere la società rifiutato la richiesta di cessione di credito per disposizione di trattenuta di quota sindacale, inoltrata dal sindacato già in data 8\9\2008 e successivamente reiterata, per 76 dipendenti, in data 8\10\2008 di cui trasmetteva altresì le comunicazioni di cessione di credito.

Il sindacato chiedeva la immediata cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti ed in conseguenza domandava ordinarsi alla parte resistente di effettuare il pagamento mensile in favore dell'organizzazione sindacale in relazione alla cessione di credito di cui aveva ricevuto comunicazione da parte dei suoi dipendenti, nonché quelli di cui dovesse ricevere in prosieguo analoga comunicazione di cessione del credito, a decorrere dal mese successivo al ricevimento della comunicazione medesima; in ragione della necessità di adeguata pubblicità e del danno prodotto all'immagine ed alla credibilità sindacale chiedeva altresì ordinarsi l'affissione della parte dispositiva dell'emanando decreto nelle bacheche esistenti agli ingressi e nei locali delle sedi della provincia di Roma per un periodo non inferiore a trenta giorni, il tutto con il favore delle spese di lite.

A sostegno della richiesta precisava parte ricorrente di aver inoltrato una prima richiesta in data 8\9\2008 ed una successiva in data 9\10\2008 nella quale aveva allegato le cessioni di credito dei singoli lavoratori in favore di Cobas lavoro privato, chiedendo di procedere alle trattenute sulle buste paga dei dipendenti; parte resistente già con lettera del 20\10\2008 aveva risposto in senso negativo; così, dopo l'ulteriore richiesta inoltrata in data 10\11\2008 nella quale la parte ricorrente ribadiva la richiesta la parte resistente rispondeva respingendo tale richiesta in via definitiva in data 20\11\2008.

In diritto parte ricorrente affermava la riconducibilità del versamento dei contributi sindacali alle organizzazioni non firmatarie, alla fattispecie della cessione di credito e a tal fine richiamava la giurisprudenza del tribunale adito, ed alcune pronunce della Suprema Corte; assumeva l'assenza di qualsiasi divieto ad effettuare il versamento dei contributi sindacali attraverso la cessione del credito, divieto non rinvenibile, a suo dire, neanche nella nuova legge del 2005 tenuto conto del disposto dell' art. 52 DPR n.180\1950 avente ad oggetto, a suo dire, la cessione di credito per fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 51; che anche la pronuncia delle Sezioni Unite del n.28269\2005 non aveva escluso la possibilità di utilizzare lo schema della cessione del credito per i contributi al sindacato. Infine richiamava la documentazione in atti a sostegno della legittimazione attiva del sindacato. Instauratosi il contraddittorio all'esito del disposto rinnovo della notifica del ricorso si costituiva la società che eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire del sindacato, rilevando l'assenza di attività in concreto a livello nazionale da parte dell'associazione sindacale, nel merito resisteva al ricorso con articolata memoria, eccependone l'infondatezza e concludendo per il rigetto dello stesso.

Tutto quanto premesso osserva il giudice il ricorso è in gran parte fondato e va accolto, per quanto di ragione.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Cobas lavoro privato.

La questione può invero ritenersi definitivamente risolta a seguito della pronuncia della Suprema Corte a sezioni Unite, n.28269 del 21/12/2005 che, nel pronunciarsi in relazione ad un'ipotesi (precedente alla novella del 2005) di cessione di credito dello stipendio da parte dei lavoratori in favore del sindacato, ha chiarito ^{sussistente} la legittimazione attiva a promuovere la procedura di cui all'art. 28 della legge n.300/1970, di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, né intercategoriale o aderenti a confederazioni, "essendo invece determinante il requisito della diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, dovendosi però intendere tale diffusione nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale (non su tutto ma) su gran parte del territorio nazionale (Cass. 17 ottobre 1990, n.10114; 20 aprile 2002, n.5765; 7 agosto 2002, n.11833; 26 febbraio 2004, n.3917; 3 giugno 2004, n.10616; 10 gennaio 2005, n.269)..." (cfr. Cass. SS.UU. n.28269/2005).

Nel caso di specie, tenuto conto del criterio testè richiamato della effettiva azione sindacale, parte ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver svolto attività sindacale su tutto o comunque su gran parte del territorio nazionale. Ne costituiscono prova per tutti le numerose proclamazioni di scioperi nazionali e regionali per gli anni dal 2004 al 2007 (doc. XXI-XXII), la sottoscrizione al CCNL Enav del 20/6/2008; la proclamazione di scioperi nazionali e di settore anche per Telecom ed autoferrotranvieri (cfr. all.ti A da 1.2-10; 110-117)

Anche il requisito dell'attualità che parte resistente contesta deve invece ritenersi sussistente.

Invero, secondo la giurisprudenza costante deve escludersi l'ammissibilità del ricorso per condotta antisindacale qualora si tratti di comportamenti già esauriti e privi di effetti da rimuovere, essendo necessaria l'attualità della condotta antisindacale o, quantomeno, l'attualità del protrarsi degli effetti lesivi.

Inoltre il procedimento di repressione della condotta antisindacale è stato ritenuto ammissibile anche nel caso in cui la condotta antisindacale si è esaurita istantaneamente, purché le concrete modalità e circostanze di fatto rendono probabile la sua reiterazione, quale presupposto indispensabile per l'azione (cfr. Cass. 84/3894; 96/8032; Pret. Bologna, 5/5/1992).

In difetto di detta attualità l'azione è inammissibile per carenza d'interesse (cfr. tra le tante, Cass. 97/10339; 91/3568; 90/3780; Pret. Napoli 5/4/1995).

Orbene, dalla documentazione in atti si evince che solo in data 20/11/2008, a seguito di uno scambio di corrispondenza, la società resistente comunicava il suo definitivo diniego alla richiesta di versamento dei contributi sindacali.

Quindi parte ricorrente ha depositato il ricorso in data 11/3/2009, ovvero dopo meno di quattro mesi che, a parere del giudice, costituisce un lasso di tempo non idoneo a far venir meno l'attualità della lesione, tenuto conto della permanenza degli effetti lesivi per l'attività sindacale derivanti, in base alla prospettazione attorea, dal mancato versamento dei contributi volontari da parte dei propri iscritti.

Nel merito va osservato che la prospettazione offerta dalla parte ricorrente non sembra essere confutata dalla recente pronuncia della Suprema Corte più sopra

richiamata, che riconduce la cessione volontaria al sindacato delle somme facenti parte degli stipendi, ad un'ipotesi di cessione di credito.

Ed invero, la Suprema Corte nella pronuncia suddetta ha affermato l'utilizzabilità dello schema della cessione del credito, di cui all'art. 1260 c.c., che quindi non necessita del consenso del debitore ceduto (nel caso di specie la parte datoriale), nel caso del versamento da parte del datore di lavoro di una piccola parte dello stipendio del lavoratore al sindacato, anche per i crediti futuri, e ciò in ragione dell'esito esclusivamente abrogativo del referendum del 1995 che, come noto, si è limitato ad escludere l'obbligo, sancito nella precedente stesura dell'art. 26 legge n.300\1970, ex lege, di effettuare il versamento diretto, a carico del datore di lavoro, al sindacato delle quote associative.(cfr. Cass. SS.UU. citata, in motivazione, pag.7-9). In sostanza l'effetto abrogativo dell'obbligo ex lege non deve interferire sull'apparato degli strumenti negoziali a disposizione di tutti i soggetti dell'ordinamento.

Lo schema della cessione per pagamento (solvendi causa) quindi, nella vigenza della precedente normativa, è stata ritenuta pacificamente applicabile alla cessione delle quote sindacali, nel senso che il cedente (lavoratore) invece di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la quota associativa, gli cede in pagamento parte del suo credito futuro che egli ha nei confronti della parte datrice.

Occorre tuttavia verificare se è tutt'ora possibile utilizzare detto schema negoziale, in presenza delle modifiche intervenute nel 2004 e nel 2005 sul DPR n.180\1950 in materia di incedibilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti, o se invece dalle modifiche introdotte dalla novella del 2005 sia stato introdotto un'ipotesi di divieto a detto trasferimento, ai sensi dell'art. 1260 c.c.



Infatti in base alla modifica introdotta con la legge n.80\2005 all'art. 1 del suddetto DPR, il generale divieto della cessione degli stipendi è stato esteso anche ai lavoratori dipendenti da Aziende private, con alcune eccezioni.

L'art. 5 della legge n.180\1950 dispone che tutti coloro che sono ricompresi nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutati al netto di ritenute e per un periodo non superiore a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del testo unico.

In particolare e per quanto interessa in tale sede, il titolo III disciplina la facoltà di contrarre prestiti da parte dei impiegati e salariati delle amministrazioni di cui all'art. 1 non facenti parte del titolo II e quindi non garantiti dal fondo, e da parte dei dipendenti privati. Nel titolo III, dedicato alla cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello Stato e dei dipendenti di soggetti privati sono ricompresi gli artt. 51 e 52.

L'art. 51 intitolato "facoltà dei non dipendenti dello stato di contrarre prestiti" dispone che gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel titolo II, (nel titolo II sono ricompresi coloro che sono garantiti dal fondo), possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6. L'art. 6 stabilisce i requisiti per l'esercizio della facoltà di cessione e prevede che "Gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di

quiescenza". L'art. 6 dispone inoltre che i prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o di dieci anni, salva l'applicazione degli artt. 13 e 23.

Invece l'art. 52, che pure fa riferimento agli impiegati e salariati delle "amministrazioni indicate nel precedente articolo," (quindi tutti coloro che rientrano nella disposizione di cui al richiamato articolo 51, assunti a tempo indeterminato, a norma della legge sul contratto d'impiego privato o in base a contratti collettivi di lavoro), "possono fare cessioni di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità" (quest'ultimo inciso soppresso dalla legge n.80\2005). Il comma 2 ed il comma 3 della disposizione riguardano poi gli assunti a tempo determinato e quelli assunti con contratto a progetto, ai sensi dell'art. 409 n.3 c.p.c., prevedendo anche in tali casi la possibilità di cessione dello stipendio con determinati limiti qualitativi e di tempo, ipotesi invece non prevista nell'art. 51.

L'art. 53 dedicato agli istituti autorizzati a concedere prestiti dispone che sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati a salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15. A sua volta, l'art. 15 intitolato "Istituti ammessi a concedere prestiti" individua i soggetti ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed al personale di cui agli artt. 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario.

Orbene dalla disamina delle disposizioni si evince che l'art. 52 introduce una ipotesi aggiuntiva e distinta di eccezione alla regola generale della incedibilità degli stipendi; mentre infatti nell'art. 51, così come negli artt. 53, 15 e 6 è presente il chiaro riferimento alla cessione dello stipendio al fine di estinguere prestiti contratti, il riferimento a tale finalità è del tutto assente nel successivo articolo 52 che non richiama l'espressione ""contrarre prestiti"" ma si limita a prevedere le modalità ed i limiti di cessione dello stipendio.

Da ciò sembra ragionevolmente potersi affermare che il legislatore, al fine di contrastare il fenomeno dell'usura, mentre ha inteso limitare la possibilità di cedere gli stipendi per estinguere prestiti di denaro contratti, solo con gli istituti bancari ammessi di cui all'art. 15, ha voluto altresì consentire la possibilità di cedere gli stipendi per ipotesi diverse dalla necessità di estinguere prestiti di denaro, come ad esempio per effettuare il pagamento rateale di beni di consumo, alle diverse condizioni di cui all'art. 52.

D'altro canto un'ipotesi interpretativa opposta a quella qui sostenuta, non offrirebbe alcuna plausibile giustificazione e significato alla esistenza dell'art. 52 che verrebbe assorbito nel precedente articolo 51, stante l'identità dei destinatari delle due norme, ricavabile dall'incipit dell'art. 52, che fa riferimento, appunto, a "Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro..".

In conclusione deve ritenersi che l'art. 52 è destinato a regolare le cessioni di credito, ancora lecite ed ammissibili, anche dopo la novella del 2005, non finalizzate ad estinguere debiti conseguenti al prestito di denaro.

Da quanto detto consegue che l'inadempimento da parte del datore di lavoro ad aderire alla richiesta di versamento delle quote associative, oltre che costituire

inadempimento civilistico, qualora il datore non alleggi e fornisca la prova – come nel caso di specie – che detto pagamento costituisce in concreto un nuovo onere aggiuntivo a suo carico, costituisce altresì condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia il diritto individuale del lavoratore di scegliere il proprio sindacato che ritiene meglio lo rappresenti, ed al quale aderire, sia il diritto di quest'ultimo di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari al suo sostentamento.

Deve pertanto dichiararsi che il rifiuto al versamento delle quote richieste costituisce condotta antisindacale ed occorre ordinare alla parte datrice la immediata cessazione del comportamento descritto con la rimozione degli effetti e quindi ordinare alla parte datrice di effettuare il pagamento mensile – previa trattenuta sulla busta paga dei 76 lavoratori che hanno sottoscritto la cessione del credito – in favore del sindacato Cobas lavoro privato.

Non si ritiene per contro di aderire all'ulteriore richiesta di parte attrice ovvero di far ordine alla parte datrice di effettuare anche i versamenti per i dipendenti dei quali si dovesse in prosieguo ricevere analoga comunicazione di cessione di credito, tenuto conto che per tale ulteriore richiesta manca l'attualità della lesione.

Inoltre non vi è prova né, ancor prima, vi è specifica allegazione del procurato danno all'immagine del sindacato, per poter accedere alla richiesta di pubblicazione del dispositivo del decreto nelle bacheche aziendali.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in calce.

P.Q.M.


Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'antisindacalità della condotta di parte datrice nei confronti dell'Organizzazione sindacale Cobas lavoro privato consistita nel diniego di procedere a trattenuta sulle relative buste paga dei n.76 dipendenti per cui è causa ed ordina la immediata cessazione del comportamento antisindacale;

per l'effetto fa ordine alla parte Comdata Care s.p.a. di effettuare il pagamento mensile in favore dell'organizzazione sindacale Cobas lavoro privato in relazione alla cessione di credito di cui ha ricevuto comunicazione da parte dei n.76 dipendenti per cui è causa;

pone a carico della parte resistente le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1600,00 compresi onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 4/5/2009

Il Giudice Designato



Depositato in Cancelleria

Roma, il 05/05/09



IL CANCELLIERE B3
Antonio Biadotti

F.A.
[Handwritten signature]